**Sentenza 71/2025**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO**

composta dai magistrati:

| | |
|---|---|
| Enrico MARINARO | Presidente |
| Francesco TARGIA | Consigliere– relatore |
| Matteo LARICCIA | Referendario |

nel giudizio iscritto al n. 2580 del registro di segreteria sul conto giudiziale del consegnatario delle partecipazioni societarie della COMUNITÀ COMPRENSORIALE BURGRAVIATO, per l'esercizio 2023, reso dal Presidente della Comunità comprensoriale sig. Alois Peter Kroll;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 18 settembre 2025, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere Francesco Targia, e il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Procuratore regionale Alessia Di Gregorio;

F A T T O e D I R I T T O

**1.** Con relazione n. 26/2025 il magistrato designato all'esame del conto giudiziale del consegnatario di azioni reso, per l'esercizio 2023, dall'agente contabile Alois Peter Kroll ed iscritto al n. 2580 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l'esame dello stesso ai fini di una pronuncia in ordine alla procedibilità.

Al riguardo, ha segnalato che nell'esposizione del valore delle partecipazioni si era fatto riferimento al valore nominale, anziché al patrimonio netto. Evidenziava, poi, la mancata corrispondenza tra l'elenco delle partecipazioni indicate nel conto e quello riportato nella deliberazione del Consiglio comprensoriale n. 30 del 19 dicembre 2024, avente ad oggetto revisione/razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Al fine, segnalava che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che l'esame del conto non è limitato al titolo originario nella sua materialità, ma "*deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o i dividendi distribuiti"* (Cass. Sez. Unite, ord. n. 7390 del 2007). Chiariva, poi, che, secondo ormai pacifica giurisprudenza, "*occorre che siano documentate, ai fini del giudizio di conto, le modalità di esercizio della gestione"* e quelle *"di applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche"* (Corte dei conti, sez. giur. Veneto, sent. n. 62 del 2012 e n. 99 del 2019) e che nel determinare il valore delle azioni all'inizio e alla fine dell'anno di riferimento bisogna adottare il criterio del "*patrimonio netto*", in quanto "*consente di evidenziare la situazione finanziaria reale e trasparente delle partecipazioni e la loro incidenza sul bilancio dell'Ente"* (Corte dei conti, sez. controllo Regione siciliana, n. 90 del 2023, in senso conforme anche sez. giur. Piemonte, sent. ord. n. 22 del 2022). Ha ricordato, in ultimo, che questa Sezione (sent. 3 del 2025) ha avuto modo di precisare che, in assenza di nomina di delegati, sarà il Sindaco del Comune, avendone la disponibilità giuridica, tenuto alla presentazione del conto giudiziale, corredato da una

dettagliata relazione sulla gestione.

**3.** Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, condividendo le perplessità segnalate dal Magistrato istruttore, chiedeva dichiararsi irregolare il conto in esame.

In particolare, faceva presente, che il conto espone il valore delle partecipazioni secondo il criterio del valore nominale e non secondo il criterio del patrimonio netto e non contiene tutte le partecipazioni detenute dall'ente.

**4.** Con apposita relazione esplicativa il Presidente della Comunità comprensoriale riconosceva la presenza di criticità e si impegnava, per il futuro, a compilare i conti di gestione dei titoli azionari inserendo le partecipazioni in tutte le società possedute e a presentare nella prossima seduta del Consiglio per l'approvazione la documentazione integrativa. Faceva presente, poi, di aver svolto l'attività di controllo sulle partecipate, attraverso direttive riassunte nel piano di revisione delle partecipazioni pubbliche e di aver compilato dal 2024 la relazione sulla gestione; di aver allegato ai conti un prospetto di raccordo, relativamente a tutte le partecipazioni detenute, nel quale il valore nominale delle partecipazioni è rettificato coi dati calcolati in base al criterio del patrimonio netto.

**5.** Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità del conto giudiziale del consegnatario delle partecipazioni societarie, relativo all'esercizio 2023, reso dal Presidente della Comunità comprensoriale, che espone il valore delle partecipazioni secondo il criterio del valore nominale (e non secondo il criterio del patrimonio netto) e non contiene tutte le partecipazioni

detenute dall'ente.

Al riguardo, va evidenziato che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto, n. 99 del 2019). Conseguentemente, il conto dovrà contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del motivo delle variazioni (sez. Veneto, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. Molise, n. 64 del 2017), ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sez. Veneto, n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. Molise, n. 64 del 2017).

In coerenza con quanto sopra esposto, è stato rilevato che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli cc.dd. "dematerializzati", in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (sez. Toscana, n. 20 del 2024) e in quanto persiste, anche per essi, l'esigenza informativa in ordine all'esercizio dei poteri di gestione. Il conto giudiziale, inoltre, dovrà riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune, essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza anche delle direttive impartite nei confronti della società e dei soggetti delegati a rappresentare l'Ente nell'assemblea degli azionisti e

esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinato secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di consentire un'esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. nn. 97 e 98 del 2024).

**6.** In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene di dover dichiarare non regolare il conto giudiziale delle azioni della Ecocenter, società partecipata della Comunità comprensoriale Burgraviato, reso, per l'esercizio 2023, dal Presidente della Comunità comprensoriale sig. Alois Peter Kroll. Ad un tempo, deve evidenziarsi l'assenza di responsabilità a carico dell'agente, essendosi l'indirizzo giurisprudenziale sopra menzionato consolidatosi successivamente, il che giustifica il mancato addebito allo stesso delle spese del procedimento.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano dichiara non regolare il conto giudiziale in epigrafe. Dichiara esente da addebiti l'agente contabile. Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.

| **L'estensore** | **Il presidente** |
|---|---|
| Francesco Targia | Enrico Marinaro |
| (firmato digitalmente) | (firmato digitalmente) |

*Depositata in segreteria il giorno 25.09.2025*